

**Regolamento delle Autogestioni
D.C.A. n.49 del 25/07/2022****ALLEGATO B
Gestione consegna e riconsegna alloggi**

In fase di riconsegna dell'unità immobiliare da parte dell'inquilino, l'amministratore dovrà rilasciare apposita liberatoria all'assegnatario, previo pagamento di tutte le quote condominiali dallo stesso dovute fino al giorno/mese di riconsegna; la liberatoria dovrà essere consegnata ad ATER contestualmente alla sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'alloggio.

ATER si impegna a trasmettere al rappresentante dell'Autogestione l'avvenuta riconsegna ovvero consegna dell'unità immobiliare entro 30 giorni dal relativo verbale.

Il funzionario di ATER che redige il relativo verbale dovrà segnalare agli Uffici competenti l'eventuale presenza di impianto di riscaldamento centralizzato e procedere contestualmente alla chiusura delle valvole termostatiche o relativi cronotermostati presenti all'interno dell'alloggio riconsegnato.

L'amministratore, informato della riconsegna o della nuova consegna del/degli alloggi, provvederà ad aggiornare il registro di anagrafe condominiale e inserire nel proprio software gestionale i nuovi nominativi degli assegnatari corredati da tutti i dati anagrafici necessari.

Qualora l'ex assegnatario fosse in situazione di morosità il suo nominativo andrà comunque riportato nel bilancio consuntivo dell'anno in corso e associato al riferimento aziendale Codice Banca Dati (C.B.D.) dell'alloggio, fornito dall'Azienda all'amministratore al momento del conferimento dell'incarico.

L'inottemperanza a tale obbligo costituisce lieve inadempienza e quindi possibile motivo di revoca.